

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Centro Unico Stipendiale Interforze

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 123/A – 00187 Roma

All.: /; Ann.: //.

e-mail: cusi.stipendi@smd.difesa.it

OGGETTO: Conguaglio previdenziale e fiscale – comunicazione importi liquidati extra cedolino militare.

A	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO (cna_esercito@postacert.difesa.it)	00184 ROMA
	COMANDO LOGISTICO DELL’AERONAUTICA (aerolog@postacert.difesa.it)	00196 ROMA
	CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLA MARINA (mariugcra@postacert.difesa.it)	00187 ROMA

e, per conoscenza:

DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA DIFESA ROMA

1. Com’è noto lo scrivente Centro assolve le funzioni di sostituto d’imposta per tutto il personale civile e militare delle F.A. attraverso le funzionalità all’uopo esistenti nel sistema stipendiale NoiPA.
Al fine di garantire l’integrale certificazione di tutti i redditi percepiti dagli amministrati nel corso dell’anno fiscale, è necessario integrare i dati residenti in NoiPA (relativi ai pagamenti effettuati tramite tale sistema stipendiale), con i dati di tutti gli altri pagamenti effettuati dall’amministrazione con sistemi diversi (cosiddetti “extra CU”).
Tale attività è garantita dalla BDUS che trasmette a NoiPA, entro il 12 gennaio dell’anno successivo, appositi flussi informatici contenenti le informazioni necessarie alla corretta alimentazione delle posizioni individuali. Tali flussi devono contenere sia i dati relativi ai pagamenti effettuati attraverso il “cedolino militare” mensilmente prodotto dalla BDUS (dati ovviamente già in possesso della stessa), sia i dati relativi ai pagamenti effettuati direttamente dai servizi amministrativi.
In tale contesto appare del tutto evidente come rivesta un’assoluta rilevanza la corretta rilevazione di quest’ultima tipologia di dati. Detti pagamenti infatti rimangono temporaneamente noti esclusivamente all’EdO che li dispone; solo l’attività di inserimento manuale all’interno del sistema “unificato web” permette la loro successiva corretta valorizzazione ai fini previdenziali e fiscali.
2. Al fine dell’acquisizione dei dati relativi ai pagamenti effettuati direttamente dai servizi amministrativi nel corso dell’anno 2020, si è provveduto a rendere disponibile sul sistema “Unificato Web” un’apposita maschera d’inserimento, accessibile nel menù Conguaglio/Fuori Busta.

./..

La maschera prevede la presenza dei sottoelencati campi, alcuni destinati ad accogliere dati da inserire a cura dell'operatore (I), altri, non editabili, che espongono dati calcolati dal sistema (C) in relazione agli inserimenti effettuati:

- **tipo di tassazione** (I): separata o corrente;
 - **tipo di competenza** (I): codice identificativo della tipologia di spesa. In relazione al tipo di scelta effettuata la maschera può proporre un numero limitato di campi ovvero campi aggiuntivi specifici;
 - **mese di liquidazione** (I): il sistema propone i mesi dell'anno di liquidazione;
 - **anno di liquidazione** (I);
 - **lordo imponibile** (I): importo lordo liquidato (su cui il sistema in automatico calcola le ritenute previdenziali e l'irap dovute);
 - **irpef pagata** (I): importo dell'irpef effettivamente trattenuta;
 - **imponibile irpef** (C): importo calcolato automaticamente dal sistema quale differenza tra lordo imponibile e R.A.P. a carico dell'amministrato trattenute;
 - **quota esente** (I): presente solo per alcuni codici competenza. Importo su cui non vengono calcolate ritenute previdenziali e fiscali;
 - **ente versante** (I): ente che ha provveduto al versamento dell'irpef e dei contributi trattenuti;
 - **dettaglio R.A.P.** (C): vengono espresse le ritenute previdenziali *calcolate in automatico* dal sistema divise per tipologia e l'IRAP dovuta:
 - ✓ 8,80% quota pensione a carico dell'amministrato;
 - ✓ 24,20% quota pensione a carico dell'amministrazione;
 - ✓ 0,35% fondo credito;
 - ✓ 8,50% irap.
 - **note** (I): campo disponibile per l'inserimento di eventuali informazioni aggiuntive.
3. La Legge di bilancio 2020 ha introdotto, dal 1° gennaio 2020, importanti novità sull'esenzione fiscale e previdenziale dei buoni pasto cartacei ed elettronici (oggi del valore di 7 euro).
I **buoni pasto cartacei** sono ora esenti per un importo di 4 euro giornaliero (in precedenza euro 5,29). Pertanto in caso di percezione di un unico buono pasto cartaceo giornaliero, lo stesso è imponibile per 3 euro. In caso di percezione di n° 2 buoni pasto cartacei nella stessa giornata, il primo è imponibile per 3 euro il secondo è imponibile per 7 euro.
- Per il corretto inserimento nella maschera dovrà essere utilizzato il tipo competenza **9858**, riportando nella casella "1° b.p. giornaliero" il numero dei buoni pasto imponibili per 3 euro e nella casella "2° b.p. giornaliero" il numero dei buoni pasto imponibili per 7 euro.
- I **buoni pasto elettronici** sono esenti per un importo di 8 euro giornaliero. Pertanto in caso di percezione di un unico buono pasto elettronico giornaliero, lo stesso risulterà interamente esente. In caso di percezione di n° 2 buoni pasto elettronici nella stessa giornata, il primo è interamente esente mentre il secondo è imponibile per 6 euro.
- Per il corretto inserimento nella maschera dovrà essere utilizzato il tipo competenza **9859**, riportando nella casella "1° b.p. giornaliero" il numero dei buoni pasto esenti e nella casella "2° b.p. giornaliero" il numero dei buoni pasto imponibili per 6 euro.
4. Si ricorda che NOIPA non effettua il conguaglio sulle ritenute previdenziale delle competenze erogate "extra CU".

Le somme comunicate vengono pertanto considerate solo ai fini dei seguenti conguagli:

- **conguaglio maggiorazione del 18%;**
- **conguaglio aliquota aggiuntiva dell'1% Legge 438/1992 art 3 ter;**
- **conguaglio fiscale e previdenziale sui buoni pasto**
- **conguaglio previdenziale sulla differenza lordizzazione missioni estere**
- **conguaglio fiscale**
- **conguaglio art 1 DL 66/2014 (bonus)**

Le predette somme vengono inoltre integrate nelle certificazioni uniche degli amministratori e nelle dichiarazioni mensili analitiche (DMA) trasmesse all'INPS. Tutte le somme trattenute dai soggetti eroganti a titolo di ritenute previdenziali/assistenziali e fiscali, vengono comunicate da NoiPA all'INPS ed all'Agenzia delle Entrate come agli stessi **versate dal soggetto che ha erogato le somme.**

5. Si ricorda altresì che è possibile verificare dopo il 12 gennaio 2021 sul portale NOIPA, nella sezione *dati fiscali*, nel riquadro *modello cu*, alla voce *consultazione cu/riepilogo accessorie*, gli importi comunicati dalla BDUS a titolo di "extra CU".
6. In considerazione della particolare rilevanza che assume la comunicazione dei dati in parola, si raccomanda la massima attenzione nella correttezza e completezza dei dati nella fase di inserimento, al fine di evitare situazioni di disallineamento nelle posizioni fiscali e previdenziali degli amministratori difficilmente sanabili a posteriori.
7. Si raccomanda la massima diffusione del contenuto della presente.

IL DIRETTORE
(Magg. Gen. Salvatore VERGARI)

Per diramazione interna:

Ufficio Generale di Amministrazione ROMA